



**DETERMINAZIONE N. 32 DEL 30 MARZO**

**Oggetto: Adozione di misure organizzative in materia di sospensione di termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**

VISTO l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevede espressamente:

al comma 1)

"Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o di ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020";

al comma 2)

"Tutti i certificati, attestati, permessi, convenzioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020";

al comma 3)

"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, 2 marzo 2020 n. 9 e 8 marzo 2020 n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione";

al comma 4)

"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo .... nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese, comunque denominati";

RITENUTO necessario ed urgente adottare le opportune misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;

**D E T E R M I N A**

- Di disporre, con effetto immediato, l'applicazione delle norme contenute all'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sintetizzate in premessa, nella gestione delle varie fasi procedurali relativi ad atti e provvedimenti attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente;



- Di disporre, in particolare, l'applicazione della sospensione dei termini, anche ai procedimenti sanzionatori svolti dalla Camera di Commercio, sia per quelli riferiti ad attività proprie (ad es. ritardi nella presentazione di domande di iscrizione, o di denunce al REA) sia per quelli svolti su violazioni accertate da altri soggetti (ad es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, etc.), ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.L. 19/2020 che prevede che ai procedimenti relativi alle sanzioni irrogate si applichi l'art. 103 del D.L. n. 18/2020;
- Di incaricare i Signori Dirigenti di vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione, nell'esercizio della propria precipua attività di direzione e coordinamento delle Aree e dei servizi assegnati, istruendo il personale dipendente, anche se collocato in modalità lavorativa agile, per assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze fornite dagli utenti interessati;
- Di ribadire che le superiori disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche norme, adottate dal Governo Nazionale e Regionale a seguito della emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare di quelle contenute nei D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, 2 marzo 2020 n. 9, 8 marzo 2020 n. 11 e nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nonché nei relativi decreti di attuazione, per il rispetto dei quali nell'espletamento delle relative procedure, si raccomanda la massima celerità;
- Di precisare che, in caso di difficoltà di interpretazione sul rispetto dei termini o sulla natura degli atti da adottare, i Signori Dirigenti sono invitati a concordare con lo scrivente le necessarie modalità operative per la conclusione dei procedimenti di cui trattasi. In caso contrario lo scrivente avocherà a se l'adozione degli atti relativi;
- Di precisare, altresì, che in caso di proroga dei termini indicati all'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la stessa esplicherà i propri effetti “ope legis” senza bisogno di ricorrere all'adozione di ulteriori misure organizzative interne;
- Di notificare il presente provvedimento a tutti i dipendenti;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Disposizioni Generali” e nella sotto sezione 2 “Atti Generali”.

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Rosario Condorelli